

ALLEGATO A

STATUTO

ARTICOLO 1 – COSTITUZIONE

a) E' costituita l'associazione di volontariato denominata " **VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE FABRICA DI ROMA – ODV**" (acronimo **A.V.P.C. Fabrica di Roma ODV**), qui di seguito detta "Associazione".

b) L'Associazione si configura quale organizzazione di volontariato ai sensi degli artt. 32 e seguenti del Decreto Legislativo n. 117 del 2017 (Codice del Terzo Settore), nonché dei principi generali dell'ordinamento giuridico per il perseguimento senza scopo di lucro neppure indiretto di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. L' Associazione adotta la qualifica e l'acronimo ODV nella propria denominazione che ne costituisce peculiare segno distintivo ed a tale scopo viene inserita negli atti, nella corrispondenza e in ogni comunicazione e manifestazione esterna della medesima.

c) L'Associazione è disciplinata dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti che, approvati secondo le norme statutarie, si rendessero necessari per meglio regolamentare specifici rapporti associativi o attività.

ARTICOLO 2 – SEDE

L'Associazione ha sede nel Comune di Fabrica di Roma (VT) in via di Vignanello 2 e potrà istituire o chiudere sedi secondarie o sezioni anche in altre città d'Italia o all'estero mediante delibera del Consiglio Direttivo secondo la maggioranza prevista dal presente statuto. La sede potrà essere trasferita con semplice delibera dell'assemblea dei soci secondo la maggioranza prevista dal presente statuto.

ARTICOLO 3 – DURATA

La durata dell'Associazione è illimitata.

ARTICOLO 4 – OGGETTO E FINALITA'

a) Lo spirito e la prassi dell'Associazione trovano origine nel rispetto dei principi della Costituzione Italiana che hanno ispirato l'Associazione stessa e si fondano sul pieno rispetto della dimensione umana, culturale e spirituale della persona.

b) L'Associazione è apartitica e si atterrà ai seguenti principi: assenza di fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche sociali.

c) Per il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, l'Associazione svolge le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017 prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente delle prestazioni dei volontari:

- Interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi;
- Interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo n. 42 del 22 Gennaio 2004 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività culturali e ricreative di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato;
- Protezione civile ai sensi della Legge n. 225 del 24 Febbraio 1992 e successive modificazioni.

L'Associazione in particolare persegue tali attività di interesse generale mediante:

- Analisi, mappatura, identificazione dei potenziali scenari di rischio e relativa informazione alla popolazione: si tratta di attività che, a partire dal monitoraggio, previsione e prevenzione dei fattori problematici che caratterizzano il territorio di riferimento, mettono in evidenza i possibili elementi di squilibrio del sistema eco-socio-ambientale;
- Collaborazione al superamento delle emergenze dovute a eventi calamitosi, in collaborazione con gli enti locali e le forze dell'ordine competenti. Le attività mirano a assicurare il soccorso e l'assistenza necessaria alle popolazioni colpite ed agli animali da affezione, così da ridurre l'impatto, per quanto possibile;
- Diffusione della conoscenza e della cultura della Protezione Civile: saranno promosse e organizzate esercitazioni ed altre attività che prevedono il coinvolgimento della comunità presente sul territorio, oltre alle istituzioni competenti, allo scopo di promuovere la resilienza delle comunità e la adozione di comportamenti consapevoli e misure di autoprotezione da parte dei cittadini;
- Salvaguardia del patrimonio boschivo mediante partecipazione attiva alla campagna antincendio boschivo (Campagna A.I.B.);
- Partecipazione ad eventi che possono comportare grave rischio per la incolumità pubblica e privata in ragione dell'eccezionale afflusso di persone ovvero della scarsità o insufficienza delle vie di fuga, supportando le autorità territorialmente competenti nell'attività informativa rivolta alla cittadinanza;
- Ricerca di persone scomparse in supporto alle autorità preposte.

d) L'Associazione può inoltre svolgere, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale sopra indicate purché secondarie e strumentali rispetto a queste ultime secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale. Tali attività sono individuate con apposita delibera dell'Assemblea.

e) L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi – attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva – al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

f) L'Associazione svolge inoltre attività di sensibilizzazione e informazione del pubblico sui temi attinenti alle proprie finalità, si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali ed in particolare della collaborazione con gli Enti Locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, ovvero con altri enti aventi scopi analoghi o connessi con i propri.

ARTICOLO 5 – ASSOCIATI

a) L'Associazione è aperta a chiunque condivida i principi di solidarietà e volontariato. All'Associazione possono aderire tutti coloro che condividano in modo espresso gli scopi e le attività associative di cui all'art. Precedente ed intendono collaborare per il raggiungimento delle finalità della Associazione. Il numero degli associati non può essere inferiore al minimo stabilito dal Codice del Terzo Settore, in caso contrario la compagine associativa deve essere integrata entro un anno.

b) Sono associati dell'Associazione coloro che hanno partecipato alla costituzione e quanti altri, su domanda scritta, verranno ammessi dal Consiglio Direttivo e verseranno la quota di associazione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo. Nella domanda di ammissione, l'interessato dichiara di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto, di eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi. Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

c) In caso di mancato accoglimento della domanda di ammissione, il Consiglio Direttivo deve, entro 60 giorni, motivare la deliberazione di rigetto e comunicarla all'interessato il quale, entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, può chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale, se non appositamente convocata, delibererà in occasione della prima riunione successiva.

d) La quota annuale a carico degli associati non è trasmissibile, né ripetibile in caso di recesso o perdita della qualifica di socio.

ARTICOLO 6 – DIRITTI E DOVERI DEGLI ASSOCIATI

- a) Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali obblighi nei confronti dell'Associazione.
- b) L'ammissione all'Associazione non può essere effettuata per un periodo temporaneo, fatta salva la facoltà di ciascun associato di recedere dalla Associazione in qualsiasi momento mediante comunicazione scritta inviata all'Associazione.
- c) Gli associati hanno il diritto di informazione e di controllo stabilito dalle leggi e dallo Statuto, di consultare i libri sociali facendone espressa richiesta scritta al Presidente, di partecipare alle assemblee e, se in regola con il versamento della quota sociale, hanno diritto di voto in proprio e per delega, di eleggere ed essere eletti alle cariche sociali.
- d) Gli associati hanno l'obbligo di rispettare le norme del presente Statuto, le deliberazioni degli organi dell'Associazione e di pagare le quote sociali nell'ammontare fissato dal Consiglio Direttivo.
- e) I volontari associati svolgono in modo personale, spontaneo e gratuito l'attività di volontariato per la realizzazione degli scopi dell'Associazione, quale deliberata dagli organi sociali e ad essi consensualmente assegnata.
- f) Non è ammesso per i volontari associati stipulare con l'Associazione alcun tipo di contratto avente come oggetto rapporti di lavoro dipendente o autonomo. L'attività svolta dagli associati non può essere retribuita in alcun modo, neanche dai beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti e alle condizioni preventivamente stabiliti dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfettario.
- g) Coloro che prestano attività di volontariato devono essere assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso i terzi, in conformità a quanto previsto dalla legislazione vigente.

ARTICOLO 7 – PERDITA DELLA QUALITA' DI ASSOCIATO

La qualifica di socio si perde per:

- decesso;
- mancato pagamento della quota sociale;
- dimissioni: ogni socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi momento dandone comunicazione scritta. Tale recesso avrà decorrenza immediata;

- esclusione: qualora il socio non operi in conformità ai fini statutari, compia atti in contrasto a quanto previsto dallo Statuto e lesivi dell'immagine dell'Associazione, o qualora intervengano gravi motivi che rendano incompatibile la prosecuzione del rapporto associativo, il Consiglio Direttivo delibera il provvedimento di esclusione previa contestazione degli addebiti e sentito il socio interessato, se possibile e richiesto dallo stesso. Il provvedimento di esclusione dovrà essere comunicato con lettera raccomandata all'interessato che potrà ricorrere entro 30 giorni alla Assemblea. In tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione. Gli associati che abbiano, comunque, cessato di appartenere alla Associazione, non possono richiedere i contributi versati e non hanno alcun diritto sul patrimonio dell'Associazione stessa ed inoltre, dovranno, nel più breve tempo possibile consegnare il vario materiale (vestiario e logistico) loro assegnato.

ARTICOLO 8 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'Associazione:

- Assemblea dei Soci;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- Organo di Controllo (eventuale)

ARTICOLO 9 – COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI DELL'ASSEMBLEA DEGLI ASSOCIATI

L'assemblea dei soci, regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni prese in conformità alla Legge ed allo Statuto, obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea dei soci è il massimo organo deliberante.

L'Assemblea dei soci può essere ordinaria e straordinaria.

In particolare l'Assemblea ordinaria ha il compito di:

- a) delineare gli indirizzi, i programmi e le direttive generali dell'attività dell'Associazione;
- b) approvare il bilancio consuntivo e l'eventuale preventivo dell'Associazione;
- c) eleggere il Presidente;

- d) eleggere i componenti del Consiglio Direttivo ed eventualmente del Collegio dei Revisori dei conti;
- e) stabilire l'entità della quota sociale annuale su proposta del Consiglio Direttivo;
- f) deliberare in seconda istanza circa l'esclusione dei soci qualora il socio interessato ne faccia richiesta;
- g) su ogni altro argomento ad essa demandato per legge o regolamento.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- h) deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione;
- i) deliberare sullo scioglimento dell'Associazione stessa.

ARTICOLO 10 – CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA DEI ASSOCIATI

a) L'assemblea dei soci è convocata presso la sede sociale o altrove purché nel territorio nazionale almeno una volta all'anno entro il mese di aprile per l'approvazione dei bilanci. Essa deve inoltre essere convocata ogni qualvolta venga richiesta dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci; il tal caso il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal ricevimento della richiesta e l'assemblea deve essere tenuta entro 30 giorni dalla convocazione.

b) la convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta da inviarsi almeno 15 giorni prima della data fissata per la riunione, ovvero con altro mezzo idoneo ad assicurare con certezza l'avvenuto recapito entro il predetto termine. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima che di eventuale seconda convocazione.

ARTICOLO 11 – VALIDITA' DELL'ASSEMBLEA

a) L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o in sua assenza dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo da un Presidente eletto dall'Assemblea.

b) spetta al Presidente dell'assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'assemblea.

c) le deliberazioni dell'assemblea, in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o per delega di almeno la metà più uno degli associati. In seconda convocazione le deliberazioni sono valide a maggioranza qualunque sia il numero degli intervenuti.

d) le deliberazioni dell'assemblea sono valide quando sono approvate dalla maggioranza dei voti. Nel conteggio dei voti non si tiene conto degli astenuti. Le deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie devono essere adottate con il voto favorevole di almeno due/terzi degli associati intervenuti sia in prima che in seconda convocazione. Lo scioglimento dell'Associazione e relativa devoluzione del patrimonio residuo deve essere deliberato con il voto favorevole di almeno i tre/quarti degli associati.

e) le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di suo impedimento da persona nominata dall'assemblea. I verbali dell'assemblea saranno redatti dal segretario e firmati dal Presidente e dal segretario stesso.

f) le decisioni prese dall'assemblea, sia ordinaria che straordinaria, impegnano tutti i soci sia dissenzienti che assenti. Ogni socio ha diritto di consultare i verbali delle sedute assembleari redatti dal segretario e sottoscritti dal Presidente, e richiederne, a proprie spese, una copia.

g) hanno diritto di intervenire all'assemblea i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega alla stessa persona.

ARTICOLO 12 - NOMINA E COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo è l'organo esecutivo dell'Associazione.

b) il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore ad undici incluso il Presidente. Quest'ultimo è eletto direttamente dall'assemblea dei soci secondo le maggioranze previste dal presente statuto. L'assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

c) L'assemblea conferisce ai soci, tramite elezione, le cariche e le nomine previste all'interno dell'Associazione (Presidente - Vicepresidente - Consiglieri - Segretario - Tesoriere) secondo le maggioranze previste dal presente statuto.

d) I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono eleggibili. Se vengono a mancare uno o più consiglieri, il Consiglio Direttivo provvede a sostituirli nominando al loro posto il socio o i soci che nell'ultima elezione assembleare seguono nella graduatoria della votazione. In ogni caso i nuovi Consiglieri decadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

e) Se vengono a mancare consiglieri in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'assemblea per nuove elezioni.

f) Le nomine ed ogni variazione inerente alla composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali delle assemblee e del Consiglio Direttivo.

ARTICOLO 13 – CONVOCAZIONE E VALIDITA' DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

a) Il Consiglio Direttivo è convocato su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostra l'opportunità, e comunque almeno una volta per ogni esercizio per deliberare in ordine al bilancio consuntivo e all'eventuale preventivo da sottoporre all'approvazione dell'assemblea, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

b) Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni otto giorni prima; solo in caso di urgenza il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle 24 ore. La convocazione deve essere fatta con comunicazione scritta, contenente il giorno, l'ora e gli argomenti posti all'ordine del giorno.

c) Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

d) La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o in assenza di quest'ultimo da altro membro del Consiglio più anziano di età. Le funzioni di segretario sono svolte dal segretario dell'Associazione o in caso di sua assenza o impedimento da persona designata da chi presiede la riunione.

e) Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti. Verrà redatto verbale delle deliberazioni sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

ARTICOLO 14 – ATTRIBUZIONI DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il Consiglio Direttivo ha il compito di:

a) Attuare le direttive generali stabilite dall'assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

b) Amministrare le risorse economiche dell'Associazione ed il suo patrimonio, con ogni più ampio potere al riguardo.

c) Assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione.

- d) Predisporre il bilancio consuntivo ed eventualmente il preventivo dell'Associazione, sottoponendoli poi all'approvazione dell'assemblea.
- e) Proporre all'assemblea l'ammontare della quota sociale annuale dovuta dai soci.
- f) Deliberare circa l'ammissione, la decadenza e l'esclusione dei soci. Solo per l'esclusione è previsto il ricorso in assemblea.
- g) Deliberare in ordine all'assunzione di personale dipendente o avvalersi di prestazioni autonome, esclusivamente nel limite necessario al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare attività ad esse svolte (ai sensi dell'art. 3 comma 4 della Legge 266/1991).
- h) Proporre all'assemblea il conferimento di onorificenze e/o cariche onorifiche a soci o terzi che abbiano acquisito particolari benemeritenze nelle attività proprie dell'Associazione. Ai non soci a favore dei quali è deliberato tale conferimento non spettano i diritti di cui art. 6 comma 3.
- i) Deliberare l'adesione dell'Associazione ad altri enti aventi finalità analoghe o connesse alle proprie.
- j) Demandare ad uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.
- k) Preparare e stilare un apposito regolamento che, conformandosi alle norme del presente statuto, dovrà regolare gli aspetti pratici e particolari della vita dell'Associazione. Detto regolamento dovrà essere sottoposto per l'approvazione all'assemblea che delibererà con le maggioranze ordinarie.
- l) Istituire sedi operative, nominando il/i relativo/i responsabile/i, con potere di revoca.

ARTICOLO 15 – IL PRESIDENTE

- a) Il Presidente è eletto dall'assemblea e dura in carica tre anni. La prima nomina è ratificata nell'atto costitutivo.
- b) Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione nei confronti di terzi, anche in giudizio, e presiede le adunanze del Consiglio Direttivo e dell'assemblea dei soci.
- c) Il Presidente assume, nell'interesse dell'Associazione, tutti i provvedimenti ancor che ricadenti nella competenza del Consiglio Direttivo, nel caso ricorrano motivi di urgenza e si obbliga a riferirne allo stesso in occasione della prima adunanza utile.

d) Il Presidente ha i poteri della normale gestione ordinaria dell'Associazione e gli potranno essere delegati altri poteri dall'assemblea dei soci, secondo i casi di urgenza o di motivi straordinari.

e) In particolare compete al Presidente:

- predisporre le linee generali del programma delle attività annuali ed a medio termine dell'Associazione unitamente all'assemblea dei soci;
- redigere la relazione consuntiva annuale sull'attività dell'Associazione;
- vigilare sulle strutture e sui servizi dell'Associazione;
- determinare i criteri organizzativi che garantiscano efficienza, funzionalità e puntuale individuazione delle opportunità ed esigenze per l'Associazione e degli associati;
- compiere ordinarie operazioni finanziarie e bancarie per le quali il Consiglio Direttivo può richiedere la firma abbinata di altro membro del Consiglio.

f) Per i casi di indisponibilità ovvero di assenza o di qualsiasi altro impedimento del Presidente lo stesso verrà sostituito dal vicepresidente.

ARTICOLO 16 – IL SEGRETARIO ED IL TESORIERE

a) Il segretario coadiuva il Presidente ed ha i seguenti compiti:

- è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni del Consiglio Direttivo e dell'assemblea;
- provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del libro dei soci e del registro dei volontari;
- cura la tempestività delle convocazioni dell'assemblea e del Consiglio Direttivo.

b) Il tesoriere collabora con il Presidente e ha il compito di:

- tenere ed aggiornare i libri contabili;
- predisporre il bilancio dell'Associazione.

ARTICOLO 17 – ORGANO DI CONTROLLO

a) L'organo di controllo, monocratico, è nominato qualora l'assemblea lo ritenga opportuno o per obbligo normativo, ai sensi dell'art. 30 comma 2 del D.Lgs 117/2017. Il componente dell'organo dura in carica tre anni, è rieleggibile e può essere scelto anche fra persone estranee all'Associazione, con riguardo della loro competenza, e deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.

b) L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

c) Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

d) Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all'art. 31 comma 1, la revisione legale dei conti.

ARTICOLO 18 – LIBRI SOCIALI

L'Associazione deve tenere, a cura del Consiglio Direttivo i seguenti libri:

- libro degli associati;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'assemblea;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo.

Il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

ARTICOLO 19 – RISORSE ECONOMICHE

a) Le entrate dell'Associazione sono costituite, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 33 del D.Lgs. 117/2017 da:

- quote associative;
- erogazioni liberali di associati e terzi;
- donazioni e lasciti testamentari;
- entrate derivanti da attività di raccolta fondi;
- contributi e apporti erogati da parte di amministrazioni pubbliche compresi i rimborsi derivanti da convenzioni;
- contributi di organismi pubblici di diritto internazionale;
- rendite patrimoniali;
- entrate da attività diverse, svolte in modalità secondaria e strumentale ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs 117/2017.

b) E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

c) Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20 – ESERCIZIO FINANZIARIO

a) L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

b) Con la chiusura dell'esercizio finanziario, il Consiglio Direttivo redige il bilancio, in cui devono risultare i beni, i contributi ed i lasciti ricevuti, che dovrà essere presentato all'assemblea ordinaria annuale per l'approvazione entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

c) Il bilancio, unitamente alla relazione del Presidente sulla gestione, sarà messo a disposizione dei soci cinque giorni prima della data stabilita per l'assemblea.

ARTICOLO 21 – TRASFORMAZIONE, FUSIONE, SCISSIONE, SCIoglimento O ESTINZIONE

a) La trasformazione, la fusione, la scissione, lo scioglimento o l'estinzione dell'Associazione è deliberato dall'assemblea, in seduta straordinaria secondo le modalità indicate dall'art. 11 lettera c del presente statuto.

b) L'assemblea dovrà provvedere, se del caso, alla nomina di uno o più liquidatori, scegliendoli preferibilmente tra i soci.

c) In caso di scioglimento dell'Associazione, tutte le risorse economiche che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione non potranno essere divise tra gli associati, ma saranno devolute ad altro ente del Terzo Settore, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45 comma 1 D.Lgs 117/2017 allorquando istituito.

ARTICOLO 22 – DISPOSIZIONI GENERALI

Per quanto non previsto dal presente statuto, dagli eventuali regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 117 del 03 luglio 2017 (Codice del Terzo Settore) e, in quanto compatibile, alle norme del Codice Civile.

ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

FABRICA DI ROMA

Via di Vignanello 2 - 01034 FABRICA DI ROMA (VT)

C.F. 90082860561

VERBALE ASSEMBLEA STRAORDINARIA

Il giorno 24 del mese di Giugno dell'anno 2019 in Fabrica di Roma, presso la sede sociale, alle ore 21:00 si è tenuta, debitamente convocata ed in seconda convocazione, l'assemblea straordinaria dei soci dell'Associazione Volontari Protezione Civile Fabrica di Roma per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Sociale - Adeguamento alla riforma Terzo Settore
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama la Signora Lorena CASTAGNETO a fungere da segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Il Presidente prendendo la parola, relaziona in merito al primo punto all'o.d.g.:

PUNTO 1- Il Presidente informa i presenti che, **entro il 02 Agosto p.v., è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare l'attuale statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore.** Fa presente che la scadenza del 02 Agosto 2019 è determinata dall'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), **e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo Regionale delle ODV, oltre per l'iscrizione nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS),** nel momento in cui esso sarà operativo. Viene presentata da parte del presidente la bozza del nuovo statuto che è stata già approvata in via preliminare nella seduta del Consiglio Direttivo svoltasi in data 18 Giugno u.s.. Il nuovo Statuto è stato aggiornato a seguito delle nuove disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dal Codice del Terzo Settore vista l'intenzione di mantenere la tipologia di ODV. Si procede alla lettura del nuovo statuto , articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione fino ad oggi vigente.

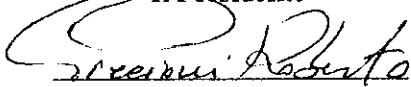
Finita la lettura l'Assemblea, dopo aver discusso, vota per alzata di mano palese **l'approvazione all'unanimità del nuovo statuto che viene allegato al presente atto.**

Il presidente viene incaricato di compiere tutte le pratiche necessarie per la registrazione del presente atto, il quale è esente sia dall'imposta di bollo che dall'imposta di registro (ex art. 82, commi 3 e 5 del Codice del Terzo Settore).

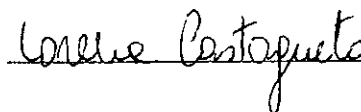
PUNTO 2 - Nulla viene portato all'attenzione dell'assemblea.

Non essendovi altri punti sui quali deliberare, il Presidente, alle ore 22:30, scioglie l'assemblea previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

Il Presidente



Il Segretario



ASSOCIAZIONE VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE

FABRICA DI ROMA

Via di Vignanello 2 - 01034 FABRICA DI ROMA (VT)

C.F. 900828660561

VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO

Il giorno 18 del mese di giugno dell'anno 2019 in Fabrica di Roma, presso la sede sociale, alle ore 18:00 si è tenuta, debitamente convocata ed in seconda convocazione, l'assemblea del Consiglio Direttivo dell'Associazione Volontari Protezione Civile Fabrica di Roma per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno:

1. Modifica Statuto Sociale – Adeguamento alla riforma Terzo Settore;
2. Varie ed eventuali.

Il Presidente, constatata la validità della seduta, chiama la volontaria CASTAGNETO Lorena a fungere da segretario della riunione ed estensore del presente verbale.

Lo stesso, prendendo la parola, relaziona in merito ai punti posti all'o.d.g.:

PUNTO 1 – Il Presidente informa i presenti che, entro il 02 Agosto p.v., è necessario procedere ad una modifica statutaria al fine di adeguare l'attuale statuto alle nuove disposizioni previste dalla riforma del Terzo Settore. Fa presente che la scadenza del 02 Agosto 2019 è determinata dall'art. 101 comma 2 del Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo Settore), e la modifica entro tale termine è fondamentale per mantenere l'iscrizione nell'Albo Regionale delle ODV, oltre per l'iscrizione nel futuro Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS), nel momento in cui esso sarà operativo. Viene presentata da parte del presidente la bozza del nuovo statuto . Lo stesso è stato aggiornato a seguito delle nuove disposizioni previste per le Organizzazioni di Volontariato dal Codice del Terzo Settore vista l'intenzione di mantenere la tipologia di ODV. Si procede alla lettura del nuovo statuto , articolo per articolo, evidenziando le differenze rispetto alla versione fino ad oggi vigente.

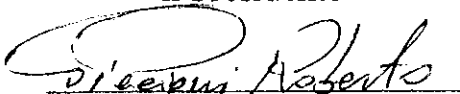
Finita la lettura il Consiglio Direttivo, dopo aver discusso, approva all'unanimità il nuovo statuto.

Il Presidente informa il Consiglio Direttivo che il nuovo statuto sarà portato in discussione per l'approvazione all'Assemblea dei Soci il prossimo 24 giugno p.v.

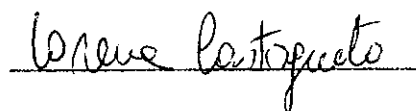
PUNTO 2 – nulla viene portato all'attenzione del Consiglio Direttivo.

Non essendovi altri argomenti in discussione, alle ore 19:00 il Presidente scioglie la riunione.

Il Presidente



Il Segretario



Registrazione a Titolo II 31 LUG 2019 n. 2694 Serie 3
pagato, con Mod. F 23, Euro ESE NTE

Il Funzionario
Maria Giovanna Lupat



(*) Firma su delega del Direttore Provinciale Adolfo